

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale ... del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. ..., con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI BRESCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di Brescia di data -OMISSIS-, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ed è stato disposto, all'atto dell'effettiva scarcerazione, l'avvio delle procedure espulsive;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il dott. Mauro Pedron;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La Questura di Brescia, con decreto di data -OMISSIS-, ha revocato al ricorrente il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, e ha disposto l'avvio delle procedure espulsive all'atto dell'effettiva scarcerazione.

2. La decisione si basa sulle criticità della posizione del ricorrente, così riassumibili:

(a) al ricorrente era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno con decreto della Questura di Brescia di data -OMISSIS-. Contro il suddetto provvedimento era stata proposta impugnazione, tuttavia respinta dal TAR Brescia con sentenza n. -OMISSIS-. La pronuncia ha ritenuto legittima la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente, basata sulle condanne riportate, sulla pendenza di un ulteriore procedimento penale, e sulla mancata dimostrazione della disponibilità di fonti lecite di reddito, circostanze prevalenti rispetto alla presenza del nucleo familiare;

(b) a carico del ricorrente vi sono le seguenti condanne: (i) 4 anni e 4 mesi di reclusione e L. 8.000.000 di multa per riciclaggio continuato in concorso, falsità ideologica, soppressione di atti veri, falsità materiale (-OMISSIS-); (ii) 3 anni di reclusione e € 10.000 di multa per ricettazione continuata (-OMISSIS-); (iii) 10 giorni di arresto e € 300 di ammenda per guida in stato di ebbrezza (-OMISSIS-); (iv) sospensione del processo per messa alla prova ex art. 464-quater cpp per falsità materiale (-OMISSIS-);

(c) il ricorrente è stato denunciato per i seguenti reati, ulteriori rispetto a quelli oggetto di condanna: (i) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (-OMISSIS-); (ii) riciclaggio in concorso (-OMISSIS-); (iii) rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico (-OMISSIS-); (iv) associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione (-OMISSIS-); (v) ricettazione in concorso (-OMISSIS-); (vi) guida senza patente (-OMISSIS-); (vii) falsità materiale e guida senza patente (-OMISSIS-); (viii) riciclaggio (-OMISSIS-); (ix) truffa aggravata (-OMISSIS-); (x) ricettazione aggravata (-OMISSIS-); (xi) associazione per delinquere, falsità materiale, soppressione di atti veri, ricettazione e riciclaggio (-OMISSIS-).

3. Quest'ultimo episodio, che ha comportato l'applicazione della custodia in carcere, ha indotto la Questura a ritenere sussistenti inequivocabili elementi di pericolosità sociale.

4. Contro il provvedimento di revoca il ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) difetto di istruttoria, in quanto la Questura non avrebbe preso in esame, a bilanciamento della pericolosità sociale del ricorrente, la durata quasi trentennale del soggiorno in Italia, l'attività lavorativa svolta, e la presenza in Italia della moglie e dei due figli, tutti cittadini italiani (la figlia, inoltre, è minorenni); (ii) travisamento, in quanto l'originario diniego di rinnovo del permesso di soggiorno notificato il -OMISSIS-, e confermato dal

TAR Brescia con la sentenza n. -OMISSIS-, si dovrebbe considerare superato dal successivo rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia (-OMISSIS-), poi convertito (-OMISSIS-) nel permesso per lavoro autonomo oggetto di revoca.

5. L'amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

6. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) in base alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (v. CEDU GC 23 giugno 2008, M., punto 71; CEDU Sez. II 15 novembre 2012, S., punto 45), prima di adottare misure con conseguenze espulsive le autorità nazionali devono considerare (1) la natura e la gravità dei reati commessi dal cittadino extracomunitario, (2) la durata del soggiorno, (3) il tempo trascorso dalla commissione dei reati e la condotta mantenuta nel frattempo, (4) la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese ospitante e con quello di origine;

(b) nel caso in esame, vi sono due condanne, e diverse denunce, per reati gravi e tali da provocare allarme sociale. Una parte sostanziale della permanenza in Italia è caratterizzata dal contatto con organizzazioni criminali dedite ad attività di ricettazione e riciclaggio, il che toglie valore alla lunga durata del soggiorno, e contraddice la tesi della provenienza del reddito da fonti lecite. Non è neppure possibile applicare la presunzione di mitigazione della pericolosità sociale per effetto del mantenimento di una condotta rispettosa della legge per un ampio periodo di tempo (v. CEDU Sez. II 2 agosto 2001, B., punto 51), in quanto si sono susseguite negli anni numerose denunce, e l'ultimo episodio delittuoso (-OMISSIS-) si colloca in una fase molto recente del soggiorno in Italia, collegandosi a precedenti analoghi;

(c) a favore del ricorrente vi sono i legami familiari, che tuttavia sono già stati esaminati in passato per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. La valutazione di pericolosità sociale alla base del provvedimento di diniego notificato il -OMISSIS- riacquista dunque attualità, in quanto le opportunità derivanti dal nuovo permesso di soggiorno, poi convertito, non sono state utilizzate per conseguire un reale inserimento sociale e lavorativo;

(d) relativamente al peso dei legami familiari, occorre sottolineare che la presenza di familiari in Italia, inclusi i minori, non è un elemento idoneo a garantire automaticamente il rilascio di un titolo di soggiorno nonostante la commissione di gravi reati (v. CEDU Sez. I 14 febbraio 2012, Antwi, punti 98 e 104);

(e) nello specifico, è vero che i familiari sono cittadini italiani, e dunque, trattandosi del coniuge e dei figli, determinano la causa di inespellibilità prevista dall'art. 19 comma 2-c del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Tuttavia, la protezione riservata ai titolari dei suddetti rapporti familiari non è assoluta, in quanto la Corte di Giustizia ha ritenuto conforme al diritto dell'Unione il diniego del titolo di soggiorno, nonostante la presenza di figli minori cittadini dell'Unione, quando vi sia una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, tenuto conto dei reati commessi (v. C.Giust. GS 13 settembre 2016 C 165/14, R.M., punti 83-84);

(f) questo è sufficiente per la decisione del ricorso davanti al giudice amministrativo, dove vengono in discussione i presupposti di un titolo di soggiorno per motivi di lavoro, e si formulano valutazioni solo incidentali sulla situazione personale e familiare del ricorrente;

(g) rimane tuttavia impregiudicato il duplice problema del diritto all'unità del nucleo familiare e del preminente interesse dei figli minori, che richiede una specifica valutazione in concreto. Su questi profili la cognizione spetta al giudice ordinario, o in relazione all'eventuale diniego di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia (v. art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998), o con riguardo alla fissazione delle misure necessarie per il benessere psicofisico e il mantenimento dei figli minori (v. art. 31 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998);

(h) in particolare, se il Tribunale per i Minorenni si esprimerà favorevolmente sulla necessità della permanenza in Italia del ricorrente nel preminente interesse della figlia minore, la Questura rilascerà un titolo di soggiorno per motivi familiari. Alla conclusione del periodo di permanenza assicurato dal suddetto titolo, il ricorrente potrà presentare nuovamente domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, documentando la soluzione di continuità rispetto alla condotta socialmente riprovevole tenuta in passato.

7. Con queste precisazioni, il ricorso deve essere respinto.

8. La complessità della situazione del ricorrente, nella quale si sovrappongono profili giuridici diversi, come sopra evidenziato, consente la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando:

(a) respinge il ricorso;

(b) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti indicati dall'art. 52 commi 1 e 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente.

Conclusione

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Massimo Zampicinini, Referendario